

ATTO N. 2371

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1872 del 1.12.2004)

“Istituzione del Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 11.1.2005*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 11.1.2005



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: ISTITUZIONE CONSORZIO PER LA
GESTIONE INTEGRATA DI FUNZIONI TECNICO
AMMINISTRATIVE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

01/12/2004 n. 1872

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla sanità e servizi sociali avente per oggetto: "Disegno di legge: "Istituzione Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico amministrative"";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge: "Istituzione Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico amministrative"", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Istituzione Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico amministrative"

RELAZIONE

Premessa

I principi alla base del progetto di costituzione di un consorzio per la gestione unificata delle attività tecnico-amministrative delle Aziende Sanitarie sono indicati nel PSR 2003-2005

Il modello organizzativo del SSR

Per quanto attiene il modello organizzativo il PSR 2003-2005 concentra le sue indicazioni su due principali linee di intervento:

1. il miglioramento dell'integrazione interaziendale attraverso la gestione comune di funzioni a livello sovraziendale,
2. la realizzazione a livello sub aziendale dell'autonomia e responsabilità gestionale di distretti e presidi ospedalieri.

Su questi obiettivi il PSR 2003-2005 lancia una delle principali sfide: riconfermare l'impianto istituzionale e la zonizzazione fissata già dalla Legge Regionale 20 gennaio 1998 n.3, e s.i.m. e quindi il modello organizzativo basato su quattro Aziende USL e due Aziende Ospedaliere, ma realizzare contestualmente una riforma del modello organizzativo/gestionale che ha la portata di una trasformazione strutturale del sistema.

Criteri e vincoli per l'attuazione del modello

Mantenere i due punti sopra citati intimamente interconnessi, risulta strategico se non si vuole incorrere nel rischio di creare una struttura amministrativa "aggiuntiva" che si tradurrebbe in un appesantimento dell'intero sistema.

Indipendentemente dalla forma gestionale prescelta, il prerequisito per il successo di qualsiasi soluzione organizzativa delle funzioni tecnico/amministrative a livello sovraziendale, è l'effettivo contestuale trasferimento di funzioni e risorse dal livello Aziendale verso le strutture operative periferiche da un lato, e verso il livello accentrato dall'altro con la contestuale soppressione delle strutture delle Aziende Sanitarie.

La creazione di una struttura sovraziendale unificata facilita i compiti di coordinamento affidati alla Regione, che troverebbe un interlocutore unico in grado di garantire l'applicazione omogenea degli indirizzi regionali.

L'organizzazione delle funzioni tecnico-amministrative


Il principio di autonomia e responsabilità dei risultati di gestione attribuite alle Aziende Sanitarie e ulteriormente trasferite a presidi e distretti, comporta che a questi sia assicurata la piena disponibilità delle funzioni di supporto necessarie per l'acquisizione delle risorse e la gestione operativa dei servizi; in pratica tali funzioni devono essere viste come erogate dal proprio "Centro Servizi".

Ciò si realizza attraverso l'unificazione a livello sovraziendale di quelle fasi dei processi che richiedono:

- ◆ omogeneità di procedure amministrative,
- ◆ sviluppo di professionalità e strumenti specialistici,
- ◆ conseguimento di economie di scala;

restano livello locale le fasi dei processi che sono caratterizzati da:

- ◆ stretta connessione con le attività operative,
- ◆ necessità di personalizzazione nei tempi e nei modi di impiego.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le funzioni tecnico-amministrative oggetto della organizzazione centralizzata sono di seguito individuate:

- ◆ Personale
 - Gestione economica
 - Gestione concorsi
 - Formazione
- ◆ Acquisizione beni e servizi
 - Espletamento procedure di acquisto ad evidenza pubblica
 - Sviluppo soluzioni di e-commerce
 - Ottimizzazione logistica
- ◆ Gestione del patrimonio
- ◆ Gestione delle tecnologie
- ◆ Gestione del sistema informativo

La forma gestionale

La forma gestionale è rappresentata dal così detto "consorzio interno" per il coordinamento della produzione e degli scambi, con sostanziali funzioni di fornire ai consorziati strumenti di assistenza e di utilità comune motivati essenzialmente da ragioni di economia di scala (strumenti cioè che la singola impresa non potrebbe adeguatamente improntare e sostenere da sola, ma che richiedono, per raggiungere un livello ottimale di efficienza, un investimento congiunto di più operatori).

Il consorzio è costituito tra aziende sanitarie che sono soci fondatori e di maggioranza, l'assemblea, previo acquisizione di parere espresso dalla Giunta regionale, decide l'ingresso di altri Enti pubblici o di interesse pubblico, purché il loro fine sia compatibile con le attività o i programmi di sviluppo del consorzio. Di fatto, la partecipazione di soggetti diversi permetterebbe, al contempo, sia di conferire specifiche competenze ai processi di produzione del consorzio, sia di allargare gli ambiti di intervento.

La costituzione del consorzio ed il concreto avvio delle attività prevede comunque una prima fase di impianto riservata solo alle Aziende Sanitarie, rinviando l'ingresso degli altri soci ad un momento successivo.

Il personale è assegnato funzionalmente al Consorzio, dalle Aziende sanitarie consorziate, nel rispetto della normativa vigente e secondo gli istituti previsti dal contratto collettivo di lavoro del servizio sanitario.

Il personale proveniente dagli altri Enti consorziati manterrà il trattamento economico percepito dall'Ente di provenienza.

Il Consorzio, per particolari professionalità, qualora non esistenti o indisponibili presso le aziende sanitarie consorziate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, può attivare contratti a tempo determinato.

Gli organi del consorzio sono:

- ❖ L'assemblea,
- ❖ L'amministratore unico con funzioni di direttore generale,
- ❖ Il collegio sindacale.

Pertanto il presente disegno di legge con l'**articolo 1**, dà attuazione agli indirizzi strategici fissati dal nuovo Piano sanitario regionale 2003-2005, che vede la cooperazione tra aziende sanitarie per la gestione integrata di funzioni tecnico amministrative.

Con l'**articolo 2**, si definiscono gli obiettivi che il presente disegno legge intende perseguire, obiettivi volti ad una razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria, ad una omogenea applicazione degli indirizzi regionali dettati, ad una ottimizzazione delle risorse disponibili.

Con l'**articolo 3**, si prevede la costituzione di una società consortile tra Aziende sanitarie, per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative, in particolare il Consorzio regolerà il suo funzionamento ed organizzazione con lo statuto ed i contratti parasociali.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il programma di attività del Consorzio è fondato sull'atto di indirizzo strategico fissato dalla Giunta regionale, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Con l'**articolo 4**, si elencano le funzioni tecnico-amministrative di supporto che il Consorzio può svolgere, per il miglioramento della efficienza organizzativa e gestionale e la realizzazione di consistenti risparmi.

Con l'**articolo 5**, vengono previsti gli organi del consorzio.

Con **gli articoli 6 e 7**, vengono definite le modalità di composizione dei Soci ed i criteri di nomina dell'Amministratore Unico ed il relativo compenso da corrispondere allo stesso.

L'**articolo 8** dispone che lo Statuto deve fissare i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile.

Con l'**articolo 9**, si stabilisce che il Consorzio funzionerà con personale messo a disposizione dagli enti consorziati. In particolare per le Aziende Sanitarie le cui funzioni sono trasferite al consorzio, si prevede che i servizi che svolgevano tali funzioni, sono soppressi, ed il personale viene trasferito al consorzio.


Qualora si rendesse necessario mantenere funzioni periferiche a livello di distretto, presidio ospedaliero o dipartimento verrà attivato un servizio periferico recuperando parte del personale prima deputato a tale funzione.

L'**articolo 10** elenca le principali materie che devono essere regolate dallo Statuto.

L'**articolo 11** dispone i tempi per la costituzione del Consorzio.

Infine, l'**articolo 12** prevede che il Consorzio espleta sperimentalmente la propria attività per un triennio, al termine del quale la Giunta regionale valuta sul proseguimento di tale iniziativa.

Tale articolo, infine, dispone che nel periodo preso in considerazione, l'Amministratore Unico può essere anche un Direttore Generale delle Aziende Sanitarie regionali.



Disegno di legge: "Istituzione di un Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica".

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge ha lo scopo di favorire, promuovere e sostenere la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, di seguito denominate "aziende sanitarie", per la gestione di un sistema integrato delle funzioni tecniche e amministrative comuni a tutti i soggetti del servizio sanitario.

2. La presente disciplina attua gli indirizzi strategici della programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

Art. 2.
(Obiettivi)

1. La Regione, con la presente legge intende conseguire i seguenti obiettivi:


a) razionalizzazione della spesa sanitaria, tenendo conto degli interessi diretti della collettività e ispirando la gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità e redditività, finalizzata al miglioramento dei livelli di assistenza e di servizi resi al cittadino;

b) omogenea applicazione degli indirizzi regionali in materia di politica sanitaria;

c) efficiente ed efficace partecipazione degli enti consorziati al processo di ottimizzazione dell'impiego delle risorse attraverso la pianificazione di strategie e l'attivazione di procedure comuni.

Art. 3.
(Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, le aziende sanitarie della Regione costituiscono, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, una società consortile



denominata "Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative", di seguito denominata "Consorzio".

2. Possono aderire al Consorzio, successivamente alla costituzione, altri enti pubblici o organismi di interesse pubblico, purché le loro finalità siano coerenti e compatibili con quelle fissate dall'atto di indirizzo strategico di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Consorzio, per il perseguimento dei propri obiettivi e nello svolgimento dei propri compiti, opera sulla base di un atto di indirizzo strategico deliberato dalla Giunta regionale, che stabilisce le modalità di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, il programma di attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali nonché la consistenza delle risorse umane necessarie al suo funzionamento.

4. Il Consorzio è regolato per il suo funzionamento dallo Statuto che tiene conto dell'atto di indirizzo di cui al comma 2.

Art. 4.

(Attività del Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le seguenti funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica:

- a) gestione delle risorse umane:
 - (1) trattamento economico;
 - (2) gestione previdenziale;
 - (3) procedure per il reclutamento del personale;
 - (4) formazione del personale;
- b) affari legali;
- c) acquisizione beni e servizi;
- d) ottimizzazione logistica;
- e) gestione del patrimonio;
- f) gestione delle tecnologie;
- g) gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche;



h) assistenza tecnico-gestionale alle aziende sanitarie per tutte le funzioni ottimizzabili;

i) attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale, anche ai fini dell'assistenza economico-finanziaria, al fine di favorire e promuovere l'introduzione di forme innovative di gestione tese al risparmio e alla razionalizzazione e al razionamento dei fattori di produzione.

2. Il Consorzio può svolgere ulteriori funzioni individuate dai soci nel loro esclusivo e diretto interesse nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 esercitano le funzioni e i poteri attribuiti a ciascuno dallo statuto.

3. Al Collegio sindacale si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 6.
(Assemblea dei soci)

1. L'assemblea dei soci è costituita dai Direttori generali delle aziende sanitarie consorziate.

2. L'adesione al Consorzio di cui all'articolo 3, comma 2 è deliberata dall'Assemblea dei soci, previo parere favorevole della Giunta regionale, secondo le modalità indicate dallo statuto.

Art. 7.
(Amministratore unico)

1. L'Assemblea del Consorzio nomina, su designazione della Giunta regionale



l'amministratore unico che svolge le funzioni di direttore generale.

2. L'amministratore unico viene scelto tra persone dotate di professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, in possesso del diploma di laurea e con comprovata competenza ed esperienza gestionale di direzione tecnica e amministrativa.

3. All'Amministratore unico spetta un'indennità di carica non superiore agli emolumenti previsti per i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione.

4. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico, è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, nel rispetto degli articoli da 2222 a 2238 del codice civile. La nomina ad amministratore unico determina per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 8.

(Quote di partecipazione)


1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra i consorziati, in modo che comunque sia riservata alle aziende sanitarie una quota complessiva non inferiore al cinquantuno per cento.

2. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci rappresenta l'ente consorziato in misura pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nello statuto.

Art. 9.

(Personale del Consorzio)

1. L'amministratore unico di cui all'articolo 7, d'intesa con l'assemblea dei soci e in armonia con le indicazioni formulate dalla Giunta regionale con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, individua, nell'ambito delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli eventuali enti consorziati, il personale



ritenuto idoneo a soddisfare le proprie esigenze organizzative-gestionali e ne acquisisce la relativa disponibilità all'inserimento nell'organico del Consorzio.

2. I servizi delle aziende sanitarie le cui funzioni sono trasferite al consorzio sono soppressi. Eventuali attività residue sono attribuite ad altre strutture aziendali. Il personale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria è assegnato ad altri servizi aziendali.

3. Il Consorzio, per particolari professionalità, qualora non esistenti o non disponibili presso le strutture degli enti consorziati, può attivare, previo confronto con le organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato.

4. Al personale del Consorzio si applica il CCNL del personale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 10.
(Statuto)

1. Lo statuto è approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci.


2. In particolare, lo statuto prevede:

a) il funzionamento degli organi consortili e l'organizzazione dei Consorzi;

b) le forme di consultazione degli enti consorziati al fine di garantire l'unitarietà di condotta dei soci;

c) gli obblighi e le garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste dal Consorzio;

d) la facoltà del Consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.



Art.11.
(Norme finale)


1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie costituiscono il Consorzio.

Art. 12.
(Norma transitoria)

1. Il Consorzio espleta la propria attività in via sperimentale per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data della sua costituzione, al termine del quale la Giunta regionale procede ad una valutazione dei costi e dei benefici al fine di decidere sul mantenimento del Consorzio stesso.

2. Nel periodo di cui al comma 1 l'Assemblea dei soci di cui all'articolo 6, su designazione della Giunta regionale, può nominare come Amministratore uno dei Direttori generali in carica in una delle Aziende sanitarie regionali.

3. Per i primi tre anni e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 3 la Giunta regionale definisce il compenso aggiuntivo da corrispondere al Direttore generale incaricato di tale funzione.





REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
 Segreteria Presidenza G. Regionale
 Prot. Uscita del 01/12/2004
 nr. 0187918
 Classifica: 1.14



Al Direttore regionale alla
 Sanità e servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

Sede

Oggetto: disegno di legge "Istituzione Consorzio per la gestione integrata di funzioni tecnico amministrative."

Con riferimento alla Sua nota pervenuta per le via brevi si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 01 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta di disegno di legge in oggetto concordato con la rappresentante della Sua Direzione dott.ssa Alessandra Conti.

Cordiali saluti.

Avv. Marino Balsamo

M. Balsamo

Allegato: n. 1 ddi

Perugia, n. 1.0 GEN. 2005

Per copia conforme
 all'originale

IL DIRIGENTE



DF/
 Par De Salvo -01-12

